



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 7 luglio 2021

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA – Presidente f.f.
Dott. Giuseppe DE ROSA – Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI – Referendario (*relatore*)
Dott.ssa Cristiana CREMONESI – Referendaria
Dott. Matteo SANTUCCI – Referendario

ha emanato la seguente deliberazione concernente il

RENDICONTO 2018
COMUNE DI NUMANA (AN)

Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 119 Cost.;

Visto l'art. 20 Legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243;

Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 119 Cost.;

Visto l'art. 20 Legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i., recante il "*Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 11 giugno 2008, n. 229 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Visto l’art. 1, commi 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”*;

Visto il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’art. 30 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con cui sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata L. 266/2005, concernenti il rendiconto dell’esercizio 2018;

Vista la relazione-questionario inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo di revisione del Comune di Numana in ordine al rendiconto 2018;

Viste le deduzioni formulate dall’Ente ed esaminata la documentazione pervenuta o acquisita, anche in via officiosa, nel corso dell’istruttoria;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell’odierna camera di consiglio;

Vista le circolari del Segretario generale della Corte dei conti, 20 marzo 2020, n. 11 e 20 novembre 2020, n. 39;

Visto l’art. 85, comma 8-bis, Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in Legge 14 aprile 2020, n. 27), come mod. dall’art. 26-ter Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (conv. in Legge 13 ottobre 2020, n. 126);

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti, 1 aprile 2020, n. 139;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020;

Vista il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020;
Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

PREMESSO CHE

"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", l'art. 148-bis TUEL (interpolato dal D.L. 174/2012) intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica, a mezzo di apposite relazioni/questionari, compilate degli organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi enti e trasmesse secondo le modalità indicate dall'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" o in ordine alle quali "l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione", accertando altresì che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Tale forma di controllo si pone in linea con quella, già a suo tempo introdotta dall'art. 7, comma 7, L. 131/2003, concernente i controlli sulla "sana gestione finanziaria" ed è inquadrabile nella più ampia categoria dei riscontri di legalità e regolarità, finalizzati a stimolare l'implementazione delle relative misure correttive ad opera dell'ente controllato. L'eventuale accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di "squilibri economico-finanziari", della "mancata copertura di spese", della "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" o del "mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" comporta per gli enti interessati "l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e di trasmetterli alle medesime sezioni regionali "che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"; e qualora l'Ente non vi provveda ovvero in caso di esito negativo del riscontro, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria" (art. 148-bis, comma 3, TUEL).

Tale peculiare effetto inibitorio sulla capacità di spesa è stato giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3 e 9 e ss. L. "rinforzata" 243/2012). La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all'esito di un controllo di natura magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato-collettività (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60; Id., sent. 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; Id., sent. 23 novembre 2016, n. 279; Id., sent. 14 febbraio 2019, n. 18; Id., sent. 19 maggio 2020, n. 115).

Ed anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione della suddetta misura inibitoria della spesa, l'ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ad una loro più agevole aggregazione e comparazione a livello macroeconomico, ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari, dettati a presidio della stabilità del sistema monetario comune, al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 196/2009, all'interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, "secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica" (artt. 1 e 8 L. 196/2009).

Per questa ragione, l'art. 20 L. "rinforzata" 243/2012 assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del "controllo successivo sulla gestione dei bilanci" degli enti pubblici, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio" ex art. 97 Cost.

Lungo la stessa direttrice, l'art. 30 L. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-bis, adottata per l'attuazione della Dir. 2011/85/UE sull'armonizzazione dei "quadri di bilancio nazionali", quale necessario presupposto per "l'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio") assegna alla Corte dei conti, "nell'ambito delle sue funzioni controllo", il compito di

verificare “la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni”, ricomprese nell’elenco ISTAT, definendo “le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile”. In tale prospettiva, viene in rilievo quell’accezione di bilancio come “bene pubblico”, finalizzato, tra l’altro, a rendere trasparenti le scelte allocative compiute dall’ente, responsabilizzando giuridicamente e politicamente gli amministratori chiamati a compierle, più volte patrocinata da un’ormai largamente consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 184; Id., sent. 13 aprile 2017, n. 80; Id., sent. 29 novembre 2017, n. 247; Id., sent. 20 dicembre 2017, n. 274).

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisando tuttavia che la mancanza di specifici rilievi o accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel corso dell’istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva, né tantomeno ad implicito accertamento in negativo della loro assenza.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. aut., del. 11 giugno 2019, n. 12/INPR e 24 luglio 2019, n. 19/INPR), l’istruttoria è stata condotta incrociando e comparando anche le risultanze contabili registrate negli esercizi pregressi, ove necessarie o utili alla ricostruzione dello stato attuale e del *trend* evolutivo degli equilibri e delle grandezze economico-finanziarie rendicontate nell’ultimo esercizio.

CONSIDERATO CHE

Dall’esame della relazione al rendiconto dell’esercizio 2018, redatta dall’Organo di revisione (d’ora in poi ODR), ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, nonché dei riscontri effettuati, anche *ex officio*, da questa Sezione sulla documentazione contabile dell’Ente, acquisita attraverso l’accesso al sistema integrato delle banche dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 13 L. 196/2009 e 30, comma 3, L. 161/2014, sono emersi i seguenti rilievi, su cui il Comune di Numana è stato chiamato ad interloquire.

1. Risultato di amministrazione esercizio 2018

I risultati della gestione finanziaria evidenziano, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, il seguente andamento del risultato di amministrazione:

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	3.275.439,93	3.765.999,91	4.418.338,20
Composizione del risultato di amministrazione:			

Parte accantonata (B)	1.978.012,90	2.610.107,82	3.193.560,33
Parte vincolata (C)	864.056,42	974.159,08	730.166,91
Parte destinata agli investimenti (D)	50.468,70	49.494,06	40.542,66
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	382.901,91	132.238,95	454.068,30

Fonte: Questionario 2018

Pur rilevando la mancata evidenziazione nelle banche dati BDAP e Finanza Locale della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, si riportano nel seguente prospetto le voci che compongono il risultato al 2018:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	
VOCI	GESTIONE/ Totale
Parte accantonata - FCDE al 31/12/2018	2.988.345,64
Parte accantonata - FAL	0,00
Parte accantonata - Fondo perdite organismi partecipati	0,00
Parte accantonata - Fondo contenzioso	177.961,55
Parte accantonata - Altri accantonamenti	27.253,14
Parte accantonata - Totale parte accantonata	3.193.560,33
Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	598.126,19
Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti	53.502,68
Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	78.538,04
Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Parte vincolata - Altri vincoli	0,00
Parte vincolata - Totale parte vincolata	730.166,91
Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti	40.542,66
Totale parte disponibile (Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	454.068,30

Fonte: Finanza Locale, BDAP

1.1. Parte accantonata

a) Fondo crediti dubbia esigibilità

L'accantonamento al FCDE nei risultati di amministrazione 2017 e 2018 ha avuto la seguente evoluzione:

	31/12/2017	31/12/2018
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione	2.490.214,86	2.988.345,64

Fonti: Finanza locale

L'ODR ha attestato la congruità dell'importo accantonato.

È stata riscontrata la presenza di alcune divergenze di dati tra il questionario e la relazione

dell'ODR, che tuttavia è stato appurato esser dipese da errore compilativo materiale.

L'interlocuzione istruttoria ha fornito esaustivi dettagli in ordine alla tipologia di entrate svalutate, ai residui attivi conservati in bilancio ed alle modalità di calcolo dell'accantonamento; non sono emerse irregolarità o anomalie.

L'Ente ha riferito altresì che la voce "altri accantonamenti" comprende ulteriori risorse accantonate, a titolo prudenziale, per entrate di carattere tributario dovute da creditori insolventi, per i quali, nonostante la tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, le possibilità di incasso effettivo risultano alquanto remote, sicché si è reputato opportuno svalutare ed inertizzare l'intero importo del credito nominalmente vantato.

Viene anche riferito che è stata fatta oggetto di svalutazione mediante accantonamento a FCDE anche l'entrata derivante dalla conclusione di un contratto di locazione di un terreno in località Marcelli per l'allocatione di un'infrastruttura elettronica da parte di un noto gestore telefonico, siglato nel 2012 e giunto a scadenza nel 2018: mentre fino al 2015 il canone locativo è stato regolarmente corrisposto dalla compagnia telefonica, viceversa, a partire dal 2016 l'impianto è stato smantellato e, negli anni successivi, è insorta tra le parti una controversia, tuttora pendente, circa l'effettiva spettanza del suddetto canone, il cui importo residuale è stato quindi integralmente svalutato nel FCDE, in attesa della definizione della vertenza. Analogo accantonamento integrale ha investito anche l'entrata proveniente dalla locazione di un'infrastruttura sportiva all'associazione dilettantistica "Il Grillo parlante", il cui canone è oggetto di una contestazione insorta a partire dal 2016.

Nel corso dell'istruttoria è stata infine fornita esaustiva, puntuale e dettagliata dimostrazione delle motivazioni sottese allo stralcio dei residui attivi dal conto del bilancio, dei loro importi e della conseguente riduzione dell'importo accantonato nel FCDE.

b) Fondo rischi contenzioso.

L'ODR ha attestato la congruità dell'importo di euro 177.961,55 accantonato al risultato di amministrazione, a consuntivo 2018, a titolo di fondo rischi contenzioso, all'esito di una esaustiva ed aggiornata ricognizione delle pendenze processuali e dei relativi rischi di soccombenza (stimati dai legali incaricati della difesa), previamente compiuta dall'Ente e prodotta agli atti nel corso dell'interlocuzione istruttoria, insieme anche ad una relazione del responsabile del servizio legale recante una ricognizione completa e dettagliata del contenzioso pendente al 28.04.2021, predisposta in occasione della verifica di adeguatezza dell'importo da accantonare a rendiconto 2020.

1.2. Parte vincolata e utilizzo dell'avanzo presunto.

La parte vincolata del risultato di amministrazione ha registrato, nel corso del triennio 2016-2018, il seguente andamento:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Parte vincolata di cui:	864.056,42	974.159,08	730.166,91
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	342.286,38	638.864,98	598.126,19
Vincoli derivanti da trasferimenti	167.853,52	175.274,65	53.502,68
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.538,04	160.019,45	78.538,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	350.378,48	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00

Fonte: dati BDAP e Finanza locale.

Le risultanze contabili attestano che, nel corso del 2018, è stato applicato avanzo vincolato presunto, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 187, comma 3 e 3-*quater*, TUEL e dal § 8.11 dell'All. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011. Le componenti utilizzate sono riferite alle quote vincolate *ex lege*, derivanti da trasferimenti e da accensione di mutui.

La relazione di Giunta reca un'esaustiva elencazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione e delle loro modalità di utilizzo: sono in prevalenza riconducibili ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada ed alla quota del 10% del prezzo delle alienazioni immobiliari (da destinare all'estinzione anticipata dei mutui) ed economie di bilancio su trasferimenti erariali con vincolo di destinazione.

2. Gestione di cassa e anticipazione di tesoreria

Le risultanze contabili attestano, al 31.12.2018, un fondo cassa finale pari ad euro 2.253.811,73.

Nei seguenti prospetti è riportato l'andamento e l'utilizzo delle giacenze di cassa vincolata nel corso del precedente triennio:

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	2.326.106,55	1.003.565,35	2.253.811,73
di cui cassa vincolata (1)	0,00	177.538,34	201.826,31

Fonte: Relazione al rendiconto ODR

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	177.538,34
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	177.538,34
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	177.538,34	24.287,97
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	177.538,34	201.826,31

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	177.538,34	201.826,31

Fonte: Relazione al rendiconto ODR

Le risultanze istruttorie e le attestazioni fornite sia dall'Ente che dall'ODR hanno confermato l'assenza di vincoli di cassa nell'anno 2016. Si tratta tuttavia di un'attestazione che, nonostante le esplicite conferme ribadite dall'Ente anche nel corso dell'interlocazione istruttoria, desta perplessità ed appare piuttosto inverosimile, considerato che tra i vincoli di cassa sono solitamente compresi anche quelli gravanti sulle entrate provenienti da trasferimenti erariali con specifico vincolo di destinazione, annualmente erogati in favore delle amministrazioni locali.

In ogni caso, è stato confermato che nel corso del triennio 2016-2018 non è stato fatto ricorso né all'anticipazione di tesoreria, né all'utilizzo per cassa di entrate vincolate per il pagamento di spesa corrente.

3. Tempestività dei pagamenti

Dai riscontri sul sito istituzionale dell'Ente in ordine all'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti (ITP), è emerso il seguente andamento:

Annualità	Ritardo medio ponderato rispetto ai termini di scadenza contrattuali	Importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza contrattuale
2016	-9,53 gg.	8.572.277,37
2017	-5,12 gg.	5.820.981,51
2018	+22,40 gg.	3.009.606,29

Fonte: sito *web* Comune Numana - Pagamenti dell'amministrazione

In sede di interlocazione istruttoria, il Comune ha confermato la conformità ai parametri legislativi dell'ITP, già attestata dall'ODR nel questionario al rendiconto 2018; ed ha chiarito che il vistoso peggioramento registrato tra il 2017 ed il 2018 è stato in buona parte determinato dalla presenza nella banca dati comunale di fatture il cui pagamento è stato cautelativamente bloccato per irregolarità contributive (DURC) e fiscali (art. 48-bis D.P.R. 600/73) contestate alle imprese creditrici, che l'Ente nel 2019 ha provveduto ad eliminare. Viene altresì addotto che al deterioramento dell'ITP ha contribuito anche, almeno in parte, le sopraggiunte dimissioni volontarie di uno degli istruttori contabili addetti al servizio finanziario, che non è stato possibile rimpiazzare a causa delle limitazioni legislative al *turn over, pro tempore* vigenti, con conseguente inevitabile rallentamento delle attività di ammissione dei mandati di pagamento.

Al riguardo, in sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha anche spontaneamente precisato che, tra le iniziative intraprese ai fini del miglioramento delle tempistiche di pagamento, è compresa anche quella, inserita nel piano degli obiettivi di *performance* 2020, relativa alla tempestiva liquidazione delle fatture in scadenza da parte dei singoli responsabili dei servizi e alla conseguente accelerazione dell'emissione dei mandati di pagamento da parte del servizio finanziario prima della loro scadenza: "*l'obiettivo è stato raggiunto*".

Infine, relativamente all'esercizio 2020, nonostante la sopraggiunta carenza di due unità di personale in organico al servizio finanziario, lo stock dell'indebitamento commerciale al 31.12.2020 è sceso ad euro 1.018,84 e l'IIP si è attestato a -11 (cfr. delibera di Giunta n. 21 del 18.02.2021).

4. Residui

L'Ente ha fornito compiuta e dettagliata informazione circa i residui attivi più anziani, ed in particolare di quelli ultraquinquennali, motivando compiutamente le ragioni sottese al loro mantenimento in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j) e dal § 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si tratterebbe, in particolare, quasi esclusivamente di crediti TARSU risalente agli esercizi 2011 e 2012 (per un importo complessivo di euro 190mila circa), ma i cui ruoli coattivi sono stati emessi soltanto negli esercizi 2013 e 2014; nonché, di depositi cauzionali, correttamente appostati tra le partite di giro.

Si raccomanda la prosecuzione di un attento monitoraggio delle riscossioni in conto residui e della cancellazione di quelli inesigibili, in sede di riaccertamento ordinari.

5. Gestione delle spese

5.1. Limiti di spesa ex art. 6 D.L. 78/2010.

Nonostante la relazione di giunta sul rendiconto 2018 attesti il non rispetto del limite di spesa per la formazione ex art. 6 D.L. 78/2010 per euro 942,27 (a fronte di una spesa di euro 4.931,65), viceversa, nella relazione dell'ODR al rendiconto 2018, viene attestato il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica e, nel corso dell'interlocuzione istruttorio, l'Ente ha chiarito che, come evidenziato nella specifica tabella riportata nella relazione al rendiconto 2018, i limiti posti dall'art. 6 D.L. 78/2010 alle singole voci di spesa sono stati comunque rispettati a livello "aggregato": la spesa complessiva è stata pari ad euro 42.639,13, a fronte di un limite massimo, complessivamente calcolato per tutte le singole tipologie di spesa

elencate, pari ad euro 45.639,13. Si richiamano al riguardo i principi di diritto desumibili da Corte cost., sent. n. 139/2012 e da Corte conti, sez. aut., del. n. 26/2013), secondo cui l'obbligo di contenimento va riferito al complesso delle diverse tipologie di spesa soggette a limitazione, sicché sono ammesse modulazioni compensative nell'ammontare di ciascuna di esse, in funzione alle specifiche esigenze gestionali del singolo ente.

6. Fondo pluriennale vincolato

Nei seguenti prospetti sono riportate le entrate che alimentano il FPV, rispettivamente, di parte corrente e di parte capitale:

	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	136.454,66	132.278,88	162.967,78
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	136.454,66	54.111,28	107.645,03
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	78.167,6	55.322,75
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Fonte: questionario al rendiconto 2018.

	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	797.869,46	459.586,00	502.251,82
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	797.869,46	458.000,00	502.251,82
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	1.586,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Fonte: questionario al rendiconto 2018.

In sede istruttoria, l'Ente ha fornito puntuali e dettagliati riscontri in ordine alle spese finanziate, agli stati di avanzamento dei lavori ed al rispetto dei relativi cronoprogrammi di spesa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, pur non rilevando, allo stato degli atti, significative criticità, raccomanda la massima accortezza nell'inserimento ed

aggiornamento dei dati BDAP e Finanza locale, la prosecuzione delle iniziative rivolte al miglioramento dell'ITP ed un costante ed attento monitoraggio dell'andamento della riscossione dei residui più datati. Si invita l'ODR a prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli allegati al rendiconto e nella compilazione del questionario;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Numana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 85, comma 8-bis, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 26-ter D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020).

Il Relatore

Fabio Campofiloni

f.to digitalmente

Il Presidente f.f.

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 8 luglio 2021

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi